



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF191

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ROTTAMAZIONE-TER – RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI	D.L. 124/2019; D.L. 34/2019; D.L. 135/2018; D.L. 119/2018
CIRCOLARE DEL	28/10/2019

Sintesi: il D.L. 124/2019, pubblicato in G.U. n. 252 del 26/10/2019, prevede la riapertura del termine di pagamento della prima rata per coloro che hanno aderito definizione agevolata di cui all'art. 3, del D.L. 119/2018. Si ricorda che i termini per l'adesione alla definizione agevolata sono stati riaperti dal D.L. 34/2019.

ASPETTI GENERALI

ROTTAMAZIONE-TER

Come noto, l'art. 3 del D.L. 119/2018 ha consentito di **definire con modalità agevolate** i **debiti** risultanti dai singoli **carichi affidati** agli agenti della riscossione dal **01/01/2000 al 31/12/2017**.

Nel caso di adesione **non sono corrisposte le somme dovute a titolo di:**

- **sanzioni comprese in tali carichi;**
- **interessi di mora** (art. 30 del DPR 602/1973);
- **per le multe stradali**, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni ex L. 689/1981;
- **sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali** (art. 27, co. 1, D.lgs. 46/1999).

Somme escluse dalla definizione agevolata

- **recuperi degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dalla UE;
- **crediti** derivanti da **condanne** pronunciate dalla **Corte dei conti**;
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- **sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie** o per **violazione** di obblighi relativi ai **contributi e premi dovuti agli enti previdenziali**.

TERMINI PER L'ADESIONE E COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	
Termine di adesione	Il termine per l'adesione alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018 è spirato il 30/04/2019.
Comunicazione delle somme dovute	L'AE-R ha provveduto ad inviare, entro il 30/06/2019, la "Comunicazione delle somme dovute", con l'indicazione dell'importo da versare insieme ai bollettini di pagamento in base al piano rateale prescelto.

Adesione alla definizione agevolata: la definizione è stata estesa, fermo restando la presenza di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo anzidetto, anche ai debiti oggetto delle rottamazioni:

- ➔ di cui al **D.L. 193/2016** e sono decaduti per il non versamento integrale e tempestivo delle rate del piano di definizione;
- ➔ di cui al **D.L. 148/2017** nel caso in cui si provvedeva, entro il 7/12/2018, al pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018; tuttavia, **l'omesso pagamento entro quest'ultima data** non consente di aderire alla definizione 2018.

MODIFICHE PREVISTE DAL D.L. 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni):

- ha consentito l'accesso alla rottamazione-ter anche a coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non hanno provveduto al versamento, entro il 7/12/2018, delle rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018;
- per l'accesso ai **benefici** previsti dalla **rottamazione-ter** occorre presentare la dichiarazione di adesione **entro il 30/04/2019**.



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Le **scadenze di pagamento** previste dal suddetto del **D.L. 135/2018** sono state così stabilite:

- **pagamento in un'unica soluzione:** entro il 31/07/2019
- **pagamento rateizzato in 10 rate consecutive di pari importo:**
 - prime due rate: il 31/07 e il 30/11/2019;
 - restanti 8 rate: il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 degli anni 2020 e 2021.

Scadenze di pagamento previste dall'art. 3 del D.L. 119/2018

Il termine di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è il seguente:

- **in un'unica soluzione:** entro il 31/07/2019;
- **pagamento rateizzato nel numero massimo di 18 rate consecutive:**
 - prime due rate, ciascuna delle quali pari al 10% del totale: il 31/07 ed il 30/11/2019;
 - restanti rate (pari all'80% del residuo), tutte di pari importo: il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ **UNICA SOLUZIONE** - Scadenza 31 luglio 2019

oppure

☐ **NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵**

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)⁵.

Stralcio del Mod. DA-2018

ATTENZIONE:

Gualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate stabilito⁵ ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Gualora invece venga indicato un numero di rate superiore a quello previsto, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero massimo stabilito.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

RIAPERTURA DEI TERMINI

L'art. 16-bis, del D.L. 34/2019, ha riaperto **al 31/07/2019** i **termini** per l'**adesione** alla **rottamazione** dei **carichi** affidati agli agenti della riscossione tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2017.



Nota: per l'accesso alla definizione agevolata occorre presentare, entro il 31/07/2019, la domanda utilizzando la relativa modulistica (Mod. DA-2018-R) resa nota dall'AE-R.



Nota: alla riapertura si applicano le disposizioni ex art. 3, D.L. 119/2018, ad eccezione di quelle che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.

CONDIZIONE: la riapertura dei termini

- ➔ riguardava tutti i debiti non risultanti già ricompresi nelle domande presentate entro il 30/04/2019;
- ➔ non era ammessa per i **debiti già inseriti** in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30/4/2019, per i **quali AE-R ha già inviato** la comunicazione di risposta con l'importo dovuto.



Nota: per eventuali dichiarazioni di adesione alla rottamazione-ter trasmesse dopo il 30/04/2019 non si richiedeva la ripresentazione in quanto prese in carico in automatico da AE-R che invierà, entro il 31/10/2019, la comunicazione circa l'accoglimento e le somme dovute.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ **UNICA SOLUZIONE** - scadenza 30 novembre 2019

oppure

☐ **NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵**

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 16⁵).

Stralcio del Mod. DA-2018-R

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate stabilito⁶ ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a quello previsto, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero massimo stabilito.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL D.L. 119/2018	
Integrazione	<ul style="list-style-type: none"> in caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la medesima data del 31/07/2019.
Pagamento	<p>Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> in unica soluzione: entro il 30/11/2019; rateizzato in 17 rate consecutive: <ul style="list-style-type: none"> <u>prima rata</u>: è pari al 20% delle somme dovute e scade il 30/11/2019; <u>restanti rate di pari importo</u>: scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 di ogni anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi del 2% annuo sono dovuti dal 1/12/2019.
Somme dovute	<ul style="list-style-type: none"> l'AE-R comunica, entro il 31/10/2019, al debitore l'ammontare delle somme dovute per la definizione.
Revoca dilazioni	<ul style="list-style-type: none"> alla data del 30/11/2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono revocate e non possono accordarsi nuove dilazioni;
Debiti non assolti al 7/12/2018	<p>I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato, entro il 7/12/2018, l'integrale pagamento delle somme da versare nello stesso termine,</p> <ul style="list-style-type: none"> possono essere definite in unica soluzione entro il 30/11/2019, ovvero in un massimo di 9 rate consecutive, <ul style="list-style-type: none"> <u>prima rata</u>: è pari al 20% delle somme dovute e scade il 30/11/2019; <u>restanti rate di pari importo</u>: scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021; gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1/12/2019.

RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO

L'art. 37, del D.L. 124/2019, prevede

- ➔ la **riapertura del termine**, scaduto il 31/07/2019,
- ➔ per il **pagamento** dell'unica o prima **rata** relativa alla **rottamazione-ter** ex art. 3, D.L. 119/2018.



Nota: a tal fine, il termine originario (del 31/07/2019) viene fissato al 30/11/2019, che slitta al 2/12/2019 in quanto il giorno 30/11 cade di sabato.

La disposizione normativa è finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra i seguenti debitori:

- ➔ quelli che
 - hanno **presentato** entro il 30/04/2019 la **dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter** di cui al D.L. 119/2018,
 - ovvero che **provengono dalla c.d. rottamazione-bis** ex D.L. 148/2017
 - o siano stati colpiti dagli eventi **sismici verificatisi nel 2016 nel Centro Italia**,
- ➔ e quelli che **hanno fruito della riapertura al 31/07/2019**, in base al D.L. 34/2019, del termine per presentare la dichiarazione di adesione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Infatti, il **termine di pagamento della prima o unica rata** è stato stabilito come segue:

- per i primi: al 31/07/2019;
- per i secondi: al 30/11/2019, nonostante l'adesione successiva alla definizione agevolata.



Nota: in sostanza, viene fissato al 30/11/2019 il termine di pagamento della prima o unica rata per tutti i debitori che si trovano nell'anzidetta situazione.



Disposizione prevista dal D.L. 124/2019: la scadenza di pagamento del 31/07/2019 prevista dall'art. 3, co. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24, del D.L. 119/2018 (conv. in L. 136/2018), è fissata al 30/11/2019.

Per finalità espositive, **si riportano di seguito le disposizioni dell'art. 3, del D.L. 119/2018, che richiamano la scadenza di pagamento del 31/07/2019.**

DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'ART. 3 DEL D.L. 119/2018 RICHIAMATE DAL D.L. 124/2019 (si riportano, tra quelle richiamate, quelle relative ai fini che qui interessano)	
co. 2	Il pagamento delle somme relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017 è effettuato: a) in unica soluzione , entro il 31/07/2019; b) nel numero massimo di 18 rate consecutive , la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31/07 e il 30/11/2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 ciascun anno a decorrere dal 2020.
co. 21	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (<i>disposizione quest'ultima che disciplina lo stralcio dei debiti fino a € 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</i>), ▪ l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7/12/2018 , delle residue somme dovute ex art. 1, del D.L. 148/2017 , in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, ▪ determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme , che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019 (...)
co. 22	▪ Resta salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31/07/2019 , in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del co. 21.
co. 23	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7/12/2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del co. 21 possono essere definiti secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.L. 119/2018 ▪ versando le somme in unica soluzione entro il 31/07/2019 , ▪ ovvero , in deroga al co. 2, lettera b), nel numero massimo di 10 rate consecutive , ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31/07/2019 , la seconda il 30/11/2019 e le restanti il 28/02, il 31/05, il 31/07 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021
co. 24	▪ Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/09/2017 , i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel 2016 e 2017 (ex co. 13-ter, art. 6, del D.L. 193/2016), - effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dal medesimo D.L. 193/2016 e dall'art. 1, co. 4, del D.L. 148/2017, - in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019 (...). ▪ Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31/07/2019.

COMUNICAZIONE ESITO DELLA DOMANDA E IMPORTI

Si ricorda che, in riferimento alla **comunicazione delle somme dovute** per coloro che hanno presentato entro il 31/07/2019 la **domanda di adesione alla rottamazione-ter**, i cui termini sono stati riaperti dal D.L. 34/2019, l'**AE-R invierà, entro il 31/10/2019**,

- tramite lettera raccomandata o via PEC (quest'ultima prevista per coloro che hanno indicato l'apposito indirizzo in sede di adesione)
- la "**Comunicazione delle somme dovute**", di cui una copia risulta disponibile, con decorrenza dal mese di novembre 2019, nell'area riservata del portale e in area pubblica, compilando l'apposito form, senza necessità di pin e password.

La **comunicazione** in esame, che **contiene** anche i bollettini di pagamento in base alla scelta operata in sede di adesione ha la finalità di informare i soggetti circa:

- | |
|--|
| ▪ accoglimento o rigetto della dichiarazione di adesione |
| ▪ i carichi non rientranti nella definizione agevolata |
| ▪ importi da pagare |
| ▪ scadenze di pagamento |

Le lettere previste nella comunicazione sono le seguenti:

COMUNICAZIONE		ANNOTAZIONI
AT	Accoglimento totale	▪ tutti i debiti sono definibili e riporta il calcolo del dovuto;
AP	Accoglimento parziale	▪ riguarda sia i debiti non rottamabili e sia la parte degli importi da pagare in forma agevolata in quanto rottamabili;
AD	▪ riguarda le adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nulla è dovuto	
AX	▪ riguarda i contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali nulla risulta da pagare e hanno un debito residuo da pagare per debiti non rottamabili;	
RI	Rigetto	▪ attiene al rigetto dell'adesione in quanto i debiti risultanti dalla dichiarazione non rientrano nella stessa o nel c.d. saldo e stralcio, pertanto, il pagamento dell'importo deve avvenire senza agevolazioni

CANALI DI PAGAMENTO

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sportelli di AE-R e App Equiclick;
- sportelli bancari, uffici postali, home banking;
- circuiti Sisal e Lottomatica, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della P.A.;
- addebito diretto in c/c previo utilizzo del modello allegato alla "Comunicazione": per l'adesione occorre la presentazione alla banca del titolare della richiesta di attivazione del mandato almeno 20 gg prima della scadenza della rata;

Piano di rateizzo superiore a 10 rate: alla comunicazione verranno allegati i primi 10 bollettini mentre i restanti saranno inviati prima della scadenza della rata n. 11.



Nota: l'omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata (il pagamento con un ritardo fino a 5 gg impedisce la perdita del beneficio della definizione) comporta l'inefficacia della definizione agevolata.

Inoltre, il **pagamento** può eseguirsi anche **solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione**; in tal caso, sarà disponibile, a partire da novembre, un servizio per scaricare i bollettini da utilizzare per il versamento.

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it